



**REGIONE  
PUGLIA**

Trasmissione a mezzo fax e  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E  
DEL BENESSERE ANIMALE**

Direzione

**Ai Direttori generali**

*e per il loro tramite*

Ai Direttori Amministrativi

Ai Direttori Area Gestione Risorse Finanziarie

Ai Direttori Area Gestione Risorse Umane

Ai Direttori Area Socio Sanitaria

**Ai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione**

**Aziende Sanitarie locali**

**Alle Associazioni rappresentative delle Strutture Sociosanitarie**

**Oggetto: Strutture sociosanitarie di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 – Risoluzione criticità legate allo stato di emergenza da SARS CoV 2**

Facendo seguito agli incontri tenutisi con le Associazioni rappresentative delle Strutture Sociosanitarie di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 relativi alle criticità emerse durante il periodo emergenziale da SARS CoV 2, con la presente circolare si intende rappresentare alle Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie Locali le iniziative che lo scrivente Dipartimento, intende mettere in campo per risolvere anche in via temporanea le problematiche dalle stesse rappresentate.

Dalle interlocuzioni condotte con le predette Associazioni emerge che le strutture hanno subito un improvviso depauperamento di infermieri a causa dell'aumentato fabbisogno di tali figure professionali in capo alle AA.SS.LL. a causa della pandemia, che ha portato all'attivazione di procedure di assunzione con contratti a tempo determinato nel rispetto delle previsioni normative in tema di reclutamento di personale nel periodo Covid. In parallelo, si è verificata una rinuncia da parte degli stessi infermieri ad accettare posti di lavoro nel settore privato a favore del settore pubblico.

Da tenersi in debito conto la circostanza che il settore del sociosanitario è coinvolto nella fase di passaggio dalla normativa del sociale alla normativa del sanitario. E' noto che allo stato attuale sono stati rilasciati circa 400 incarichi ai Dipartimenti di Prevenzione finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento ai sensi della nuova normativa regionale di settore.

Ciò detto, al fine di andare in soccorso alle strutture che lamentano una difficoltà a reperire la disponibilità di infermieri, creando di fatto il mancato raggiungimento dello standard organizzativo previsto dai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, si ritiene possibile ricorrere all'*assegnazione temporanea* di personale infermieristico alle strutture sociosanitarie da parte delle AA.SS.LL. In tale fattispecie, il costo sostenuto dalla ASL per la retribuzione di detto personale sarà decurtato dai corrispettivi importi relativi alle quote sanitarie da riconoscere alle strutture contrattualizzate o collaboranti.

Tale possibilità costituisce una deroga alle attuali previsioni di legge e regolamento. Per tale ragione, e tenuto conto della temporaneità della misura di cui innanzi, è necessario formalizzare tale disponibilità transitoria di personale infermieristico mediante la

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Direzione - **Via Giovanni Gentile n. 52 - 70126 Bari -PEC: [area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it)**



Direzione

predisposizione di un provvedimento di giunta regionale con cui approvare anche uno schema di convenzione che disciplini i rapporti tra le parti.

Altra misura transitoria riguarderà la possibilità di estendere l'applicazione dell'art. 13 («*Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione*») del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato successivamente dall'art. 4, comma 8-*sexies* della Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Il testo della legge prevede che:

*«Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto».*

Si ritiene che, salvo diversa lettura della norma da parte del Ministero della Salute, con il quale sarà attivata apposita interlocuzione, la locuzione *"presso strutture sanitarie private o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza da COVID-19"* possa essere estesa soltanto alle strutture sociosanitarie di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 e con esclusivo riferimento alla figura professionale sanitaria dell'infermiere proprio per le motivazioni riportate innanzi.

L'impegno nell'emergenza da COVID-19 è da intendersi in via estensiva ed in via indiretta, per aver subito proprio in ragione del COVID-19 le dimissioni degli infermieri già in organico presso le strutture ovvero la mancata reperibilità degli stessi sul mercato del lavoro.

Il tutto *fino al 31 dicembre 2021* e mediante contratti di lavoro *in via autonoma o dipendente (a tempo determinato)*.

Cordiali saluti

Il Dirigente di Servizio

Elena Memeo

Il Direttore  
Vito Montanaro

l'Assessore

Pietro Luigi Lopaico